

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001828	15/09/2023

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 651/2020. Sentenza n. 1459/2022 del 21.09.2022. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002208 DEL 13/09/2023



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/09/2023 09:14 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 14/09/2023 17:39 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 09:13 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 08:53 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 15/09/2023 09:16
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 651/2020. Sentenza n. 1459/2022 del 21.09.2022. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato il 15.11.2012, gli attori, marito e due figlie, chiedevano al Tribunale di Trani, Sez. dist. di Barletta, la condanna del medico coinvolto nella vicenda e della ASL BAT, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti ai decessi della madre e del figlio in occasione del parto avvenuto nel 1998, vinte le spese di lite; in premessa asserivano che il medico era stato condannato con sentenza definitiva penale per l'omicidio colposo nei confronti della madre, mentre era stato assolto dall'accusa per il decesso del figlio; gli attori quantificavano i danni subiti, *iure proprio ed iure hereditatis*, patrimoniali e non, pari a quasi € 3.000.000,00;
- la ASL BAT, evocata quale responsabile dell'attività sanitaria svolta dal medico dipendente, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo obbligata la ASL BA, quale successore della AUSL BA/2 di Barletta; nel merito, eccepiva la colpa esclusiva del medico, l'improcedibilità della domanda risarcitoria promossa dai danneggiati in sede civile, la prescrizione del diritto risarcitorio; eccepiva altresì l'esagerata quantificazione del danno e rilevava l'obbligo di manleva gravante sulle Compagnie di Assicurazione; concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese; chiamava in causa la ASL BA e le Compagnie di assicurazione;
- il medico si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa e l'esagerata quantificazione del risarcimento del danno richiesto dagli attori; concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la condanna alla manleva della struttura sanitaria;
- con atto depositato il 20.1.2014 si costituiva la ASL BA, chiamata in causa dalla ASL BAT, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo onerata la ASL BAT; chiedeva l'estromissione dal giudizio e, in subordine, si associava alle difese dell'ASL BAT, in rito e nel merito, avverso le pretese risarcitorie degli attori;
- anche le Compagnie di Assicurazione terze chiamate dalla ASL BAT, nonostante il rilievo di

inoperatività della polizza, aderivano a tutte le deduzioni ed eccezioni della loro garantita, in rito e nel merito;

- in corso di causa, gli attori estendevano la domanda risarcitoria nei confronti della ASL BA, non era svolta ulteriore istruttoria, ritenendo sufficienti le prove acquisite nel processo penale; all'udienza del 02.03.2015 gli attori davano atto di aver percepito dal medico convenuto, a parziale ristoro del danno, la somma di € 393.349,00;

- con sentenza n. 2566/19 del 27.11.2019 il GU del Tribunale di Trani, così decideva:

a) dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori ed il medico convenuto;

b) rigettava la domanda degli attori nei confronti della ASL BAT;

c) accoglieva per quanto di ragione la domanda degli attori e, ritenendo la responsabilità della ASL BA, la condannava al pagamento delle seguenti somme:

“- euro 1.012.817,27 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei tre attori”;

“- euro 185.760,00 a titolo di danno patrimoniale in favore dei tre attori;

“- euro 5.701,39 oltre interessi come da motivazione a titolo di danno patrimoniale in favore di uno soltanto degli attori

“- euro 554.845,12 a titolo di interessi sulle somme liquidate a titolo del danno in favore dei tre attori;”

d) condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della ASL BAT e delle Compagnie di Assicurazione terze chiamate;

e) condannava la ASL BA al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 36.095,62 a titolo di compenso, oltre accessori ed € 1.474,00 per esborsi;

f) *“condannava la Asl Ba al pagamento in favore degli attori della somma di euro 80.000,00 ai sensi dell’art. 96 comma terzo cpc.”;*

- la ASL BA impugnava la sentenza sia sotto il profilo della legittimazione che sulla quantificazione del danno; resistevano le altre parti, ad eccezione del medico; con sentenza n. 1459/2022 pubblicata il 04.10.2022, la Corte d’Appello di Bari:

1°) accoglieva in parte l’appello, e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava la ASL BA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori alla somma complessiva di €1.091.870,31 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e di €491.538,33 a titolo di interessi compensativi sulle somme loro liquidate a titolo risarcitorio; ferma la condanna della ASL BA al pagamento, a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie in favore del padre, della somma di euro 5.701,39, come liquidata dal Tribunale, maggiorata degli

interessi come da motivazione della sentenza impugnata;

2°) condannava, inoltre, l'ASL a rimborsare agli appellati 4/5 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in €.23.658,48 per compensi professionali ed €.1.474,00 per esborsi relativi al giudizio di primo grado; €.19.526,40 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;

3°) dichiarava compensate tre le suddette parti la restante parte (1/5) delle spese processuali come liquidate al punto 2 che precede;

4°) revocava la condanna della ASL Ba al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. in favore degli attori e, confermava per quanto non diversamente disposto, la sentenza di primo grado;

5°) dichiarava interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti e nulla spese riguardo al rapporto con il medico rimasto contumace.

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza non era impugnata dalle parti, reciprocamente soccombenti sul quantum, ritenendola equa e conforme ai principi in tema di responsabilità della struttura sanitaria; in punto di diritto il ricorso per Cassazione è inammissibile in applicazione del principio della “doppia conforme”, codificato dall’art. 360 comma 4 c.p.c.;
- con nota pec del 06.06.2023, acclarata al prot. az. n. 74970 del 06.06.2023, la SBL, al fine di procedere all’esecuzione della sentenza, chiedeva di trasmettere copia dei documenti di identità dei beneficiari, codici IBAN dei c/c a loro intestati su cui accreditare le somme dovute e copia delle fatture relative alle spese processuali;
- il difensore delle parti con pec del 09.07.2023, acquisita al prot. az. n. 90357 del 10.07.2023, comunicava formale accettazione dei calcoli così come quantificati dalla SBL e inviava i documenti dei propri assistiti, i rispettivi codici IBAN dei c/c su cui far confluire le somme e la dichiarazione di versamento delle spese funerarie sostenute da uno degli attori;
- con successiva pec del 25.08.2023, acquisita al prot. az. n. 108170 del 25.08.2023, il difensore provvedeva ad inviare fatture proforma intestate ai propri clienti, relative alle sue competenze professionali e, la cui documentazione è agli atti della S.B.L.

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere all’esecuzione della sentenza n. 1459/2022 del 21.09.2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari e, quindi, alla liquidazione, in favore degli attori delle somme dovute a titolo di risarcimento danni e di interessi sulle somme liquidate, nonché alla liquidazione in loro favore delle spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio; meglio specificati e dettagliati nel modello *privacy*, parte integrante del presente

provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per complessivi € 1.640.733,61.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- prendere atto della sentenza n. 1459/2022 della Corte d’Appello di Bari e, per l’effetto, di:
- liquidare e conseguentemente pagare, in favore degli attori la somma complessiva di € 1.640.733,61 a titolo di risarcimento danni, interessi e spese legali; meglio specificati e dettagliati nel *modello privacy*, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre che il pagamento di € 1.640.733,61 sopra indicato, dovrà avvenire con accredito sui conti correnti intestati agli attori i cui codici IBAN erano comunicati dal difensore a mezzo pec del 09.07.2023; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre la liquidazione e autorizzare i pagamenti suindicati con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 1.640.733,61 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00005 “Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali”, così come accantonato in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2013;
- di procedere al rilascio della somma di € 279.266,39 pari alla differenza positiva tra l’accantonamento e l’utilizzo, di imputarla al conto economico n. 764.110.00020 “altri ricavi e proventi”, giusta nota AGRF prot. az. n. 276558 del 23/10/2019;
- di demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento, compresi i controlli di legge, all’Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette;
- trasmettere il presente provvedimento ai ricorrenti, per tramite del difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata;
- disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dell’attestazione di pagamento, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

Fasc. 740/2013.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2013	1.640.733,61
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2023	279.266,39

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230002208 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001828 DEL 15/09/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 13/09/2023 12:03
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 13/09/2023 13:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 13/09/2023 14:18